

07/10/2015 - MEDIAZIONE TRIBUTARIA PER I COMUNI

RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE;

Premessa – Il decreto legislativo che dà attuazione alla delega fiscale su interpelli e liti tributarie prevede importanti novità per quanto riguarda la mediazione obbligatoria ex art.17-bis D.Lgs. n. 546/92 estendendone (dal 1° gennaio 2016) l'ambito di applicazione anche ai tributi locali gestiti dai comuni. Si ricorda che lo strumento della mediazione tributaria è reso obbligatorio dall'aprile del 2012 ed è limitato agli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate con valore della controversia non superiore a 20.000 euro (il valore della controversia è determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall'importo del tributo contestato dal contribuente con l'impugnazione, al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. In caso di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

L'organizzazione dei Comuni

– Dunque, salvo nuovi scenari, dal 1° gennaio 2016, la mediazione tributaria è obbligatoria anche per tributi di competenza comunale, quali Imu, Tasi, Tarsu e Tari, sempreché il valore della controversia non sia superiore a 20mila euro. Ma i Comuni sono preparati e organizzati per accogliere il nuovo obbligo? Il personale comunale è qualificato per valutare le proposte di mediazione allegate ai ricorsi proposti dai contribuenti? Di certo, trattandosi di una nuova funzione che i comuni saranno chiamati a svolgere, si rende necessaria una riorganizzazione e riqualificazione del personale. Potrebbe addirittura capitare che lo stesso ufficio che emette l'atto sia anche lo stesso che poi dovrà valutare la proposta di mediazione (si pensi ad esempio ai piccoli Comuni). Una soluzione al problema potrebbe essere certamente quella di esternalizzare l'istruttoria della mediazione a terzi soggetti autorizzati (ad esempio le camere di conciliazione). Si spera che questo aggravio di compiti non si ripercuota come sempre sul cittadino, il quale nonostante viene gravato di un nuovo obbligo (quello appunto della mediazione (pena l'inammissibilità del ricorso) potrebbe non ricevere il dovuto servizio. L'obbligo della mediazione per i tributi comunali può, dunque, considerarsi un'arma a doppio taglio se non si mette in condizioni l'ente locale di poter adempiere alla nuova funzione: se il comune è organizzato e qualificato a fronte del nuovo obbligo ciò si tradurrebbe in ulteriore risparmio in termini di costi e tempo nel contenzioso tributario (soprattutto se la proposta di mediazione va a buon fine); qualora, invece, il comune non fosse organizzato e qualificato in tal senso, ne ripagherebbe l'efficacia e l'efficienza del

Scritto da Administrator

Mercoledì 07 Ottobre 2015 06:48 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 07 Ottobre 2015 13:02

nuovo obbligo con ulteriore dispendio di costi e tempo.